

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 18 agosto 2025, n. 325

Legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 (Disciplina dell'oleoturismo e disposizioni diverse). Deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 04/08/2025 (Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo. Art. 7 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 "Disciplina dell'oleoturismo e disposizioni diverse"). Approvazione delle linee guida per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.;
- gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale);
- il d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale") e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998 (Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali);
- gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) e s.m.i.;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GPDR);
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020 (Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0") pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 (Conferimento incarichi di direzione

delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22) che conferisce al Dott. Luigi Trotta l'incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1329 del 26/09/2024, n. 1641 del 28/11/2024, n. 132 del 14/02/2025, n. 398 del 31/03/2025, n. 582 del 30/04/2025, n. 918 del 27/06/2025, n. 1080 del 29/07/2025, che prorogano gli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, alla data del 30/09/2025;
- la determinazione Dirigenziale n. 81 del 03/05/2024 (Conferimento incarichi di responsabilità equiparati ad Elevata Qualificazione nell'ambito del programma Interregionale per la ristrutturazione delle Statistiche Agricole Nazionali e Regionali (Lg. 578/96, Lg.135/97 e Lg. 423/98)) che conferisce l'incarico di responsabilità equiparato ad EQ "Statistica agraria e qualità delle produzioni agroalimentari" alla Dott.ssa Alessandra Cirilli;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*, in particolare i commi da 502 a 505 dell'articolo 1, con cui il legislatore dispone in merito all'attività di enoturismo, definendone il significato, le disposizioni fiscali, la procedura per l'avvio dell'attività, le modalità per la definizione delle linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* in particolare i commi 513 e 514 che estendono le disposizioni di cui ai commi da 502 a 505, art. 1 della Legge 205/2017, alle attività di oleoturismo;

Visto il Decreto 26 gennaio 2022 del Ministero per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali e del Turismo, con cui sono state stabilite le *"Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica"*;

Visto l'art. 3, comma 2, del suddetto DM 26 gennaio 2022, che recita: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

Vista la legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 *"Disciplina dell'oleoturismo e disposizioni diverse"*;

Considerato che l'art. 7 comma 1 della l.r. n. 9/2025 prevede che *"La Giunta regionale entro sessanta giorni <<...>> istituisce, con propria deliberazione, l'Elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascun iscritto. L'Elenco, che ha funzione meramente ricognitiva, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di filiere olivicole che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale"*

Vista la DGR n. 1117 del 04/08/2025 *"Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo. Art. 7 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 "Disciplina dell' oleoturismo e disposizioni diverse" che prevede che gli operatori di cui all'art. 2, comma 1 della l.r. n. 9/2025, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, possono iscriversi all'Elenco regionale secondo le modalità che saranno previste con determinazione dirigenziale del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari"*

Evidenziata la necessità, al fine di semplificare e uniformare sul territorio regionale la presentazione delle istanze per consentire alle aziende l'esercizio dell'attività oleoturistica e l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo;

Tutto ciò premesso, **si propone**:

- di approvare le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Verifica ai sensi del D. Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ positivo
☐ negativo
☒ neutro

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di incaricare il Servizio Associazionismo Qualità e Mercati di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio del B.U.R.P. per la pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 18 del 15 giugno 2023.

Il presente provvedimento:

- a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- b. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nel sistema informatico regionale CIFRA2;
- c. sarà pubblicato nella sezione provvedimenti amministrativi della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Allegato A - Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche.pdf - 92c81b3f92149791da722ecac146aeecd34dafa0c818ea8d14097685a4fc06fe

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2025/00195 dei sottoscrittori della proposta:

Responsabilità equiparata a E.Q. Statistica agraria e qualità delle produzioni
agroalimentari

Alessandra Cirilli

Il Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati

Nicola Laricchia

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Luigi Trotta

ALLEGATO A**Legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 recante "Disciplina dell'oleoturismo e disposizioni diverse"****LINEE GUIDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DELLE ATTIVITÀ DI OLEOTURISMO**

Le presenti Linee guida definiscono i requisiti dei soggetti e il procedimento per l'iscrizione degli stessi nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo.

REQUISITI**1. Requisiti soggettivi per l'iscrizione all'elenco regionale**

Possono esercitare l'attività di oleoturismo:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e che trasforma in proprio o tramite terzi il proprio prodotto;
- b) gli oleifici sociali cooperativi e i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extravergine di oliva;
- c) i comitati di gestione delle Strade del vino e dell'olio extravergine di oliva o delle Strade dell'olio extravergine di oliva, riconosciute ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 24 (Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva) e del relativo regolamento attuativo;
- d) i consorzi di tutela degli oli extravergini di oliva DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997. Legge comunitaria 1995-1997);
- e) i frantoi che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, anche attraverso l'acquisizione della materia prima da terzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui all'articolo 2188 del codice civile;
- f) i musei dell'olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti e/o di idonei spazi espositivi, didattico-ricreativi o di degustazione, dedicati alla storia, alla cultura e alla valorizzazione dell'olivicoltura e dell'olio extravergine di oliva, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 10 giugno 2025, n. 9 e dalle relative norme attuative

Alle aziende agricole che svolgono attività di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie. Le aziende agrituristiche e le masserie didattiche riconosciute ai sensi delle rispettive leggi regionali possono integrare la propria S.C.I.A. ai sensi della l.r. n. 9/2025 e iscriversi nell'Elenco regionale degli operatori delle attività di oleoturismo, come disposto dalle linee guida.

2. Standard minimi di qualità

Fermi restando il rispetto delle normative, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, igiene e sanità, destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, nell'esercizio delle attività di oleoturismo, i soggetti di cui al punto 1 devono garantire i seguenti standard minimi di qualità:

- a) disponibilità ad apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina web aziendale;
- e) indicazione dei parcheggi all'interno dell'azienda o nelle sue vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito oleico che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico;
- i) attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, effettuata esclusivamente con contenitori e strumenti che non alterino le proprietà organolettiche del prodotto e conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di protezione ambientale e sulla riduzione della plastica monouso;
- j) misure per facilitare l'accesso e la fruizione del percorso alle persone diversamente abili.

3. Responsabilità civile

I soggetti di cui al punto 1, per lo svolgimento delle attività di oleoturismo, a garanzia della sicurezza dei visitatori, devono possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori, con estensione ai rischi specifici dell'attività oleoturistica.

4. Requisiti degli operatori

Le attività di oleoturismo sono svolte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante ovvero dell'amministratore delegato o da un familiare coadiuvante o da un socio delegato o da un dipendente dell'azienda o da un collaboratore esterno.

I soggetti di cui sopra devono avere adeguata competenza e formazione con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio in cui viene svolta l'attività di oleoturismo e devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), se accompagnata dall'adeguata competenza e formazione nel settore olivicolo-oleario ovvero dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di laurea in materie agrarie o in materie inerenti la

valorizzazione del patrimonio enogastronomico;

- b) titolo di responsabile tecnico dell'impresa olearia (mastro oleario) o di tecnico della gestione del frantoio che abbiano regolarmente seguito il corso di formazione e conseguito l'attestato di frequenza;
- c) iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 ottobre 2021 (Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313);
- d) attestato di frequenza con profitto del corso di tecnico assaggiatore di olio di oliva di secondo livello autorizzato dalla Regione Puglia;
- e) esperienza lavorativa di durata almeno triennale, anche non continuativa, svolta presso imprese olivicole – olearie comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;
- f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione, riconosciuto e autorizzato dalla Regione Puglia, avente a oggetto l'attività olivicola e/o olearia e/o il marketing dell'olio o management nel settore olivicolo-oleario, organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altri organismi formativi accreditato o abilitati dalla Regione Puglia della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica, pratica;
- g) master universitario di primo o secondo livello o master avente a oggetto olivicoltura e/o elaiotecnica o marketing dell'olio o management nel settore olivicolo-oleario;
- h) attestato di qualifica professionale da sommelier dell'olio.

5. Tipologia di attività svolta

Sono considerate attività oleoturistiche, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione o trasformazione:

- a) attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta (DOP) e alle indicazioni geografiche protette (IGP);
- b) visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere;
- c) iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione;
- d) attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.

PROCEDURA

1. Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 9, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è propedeutica allo svolgimento delle attività di oleoturismo.

Fatto salvo il possesso di tutti i requisiti previsti dalle linee guida cui al Decreto 26 gennaio 2022 del Ministero per le Politiche Agricole, Ambientali e Forestali e del Turismo e il rispetto delle normative, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, igiene e sanità, destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme di sicurezza e prevenzione incendi, la SCIA per l'esercizio dell'attività di oleoturismo resa conformemente agli artt. 19 e 19-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e s.m.i., deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l'attività oleoturistica, completa, tra l'altro, degli allegati di seguito specificati:

- Procura/delega (nel caso di procura/delega per la presentazione della S.C.I.A.);
- Copia del documento di identità del/i titolare/i;
- Descrizione dell'azienda;
- Descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici e planimetrie, dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare all'attività oleoturistica, evidenziando le singole destinazioni dei locali, compresi quelli non utilizzati per l'attività oleoturistica;
- Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori;
- Relazione tecnico-agronomica contenente espressamente il calcolo dettagliato del fabbisogno annuo di lavoro aziendale/lavoro per attività di oleoturismo (obbligatoria nel caso in cui il richiedente sia l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile).

Qualora un'impresa operi su più comuni, la S.C.I.A. va presentata presso il SUAP del comune in cui è svolta l'attività oleoturistica, se svolta presso una sola sede aziendale, ovvero, qualora l'attività oleoturistica sia svolta su più sedi aziendali, presso il comune dove ricade la sede legale dell'impresa.

Il comune che riceve una S.C.I.A. per attività oleoturistica ne dà comunicazione al Dipartimento di sanità pubblica della ASL di competenza.

Nel caso di istanza di iscrizione nell'Elenco regionale delle attività di oleoturismo da parte dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura, alla S.C.I.A., deve essere allegata obbligatoriamente la relazione tecnico-agronomica, che contenga espressamente il calcolo dettagliato del fabbisogno annuo di lavoro aziendale riferito all'ordinamento produttivo e agli allevamenti in atto al momento della presentazione della S.C.I.A., nonché il calcolo del fabbisogno di lavoro annuo previsto per l'espletamento delle attività di oleoturismo.

Per la verifica della sussistenza della connessione all'attività oleoturistica, rispetto a quella agricola di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile, il comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività oleoturistiche, inteso come numero di ore di lavoro nel corso dell'anno solare.

I fabbisogni di lavoro sono determinati, allo stato, con riferimento alla tabella ettaro/coltura e per Uba, di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione n. 49/2016 pubblicata nel Burp n. 21 del 3 marzo 2016 e s.m.i., mentre per il calcolo ore dell'attività di oleoturismo si adotta la seguente formula:

Giornate di apertura per attività di oleoturismo durante l'anno	x	Ore giornaliere per attività di oleoturismo: ➤ 3 ore per attività di degustazione; ➤ 4 ore per attività formativa/informativa didattica; ➤ 6 ore per entrambe le attività (degustazione e formativa/informativa didattica)	=	Fabbisogno per attività di oleoturismo (ore/anno)
---	---	---	---	---

Il Comune, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. n. 9/2025, ricevuta la S.C.I.A. per attività oleoturistica, ne dà comunicazione alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, che provvede, all'iscrizione del soggetto richiedente nell'Elenco Regionale degli operatori delle attività di oleoturismo, con l'indicazione dei servizi offerti.

L'Elenco è pubblicato sul sito web regionale.

Il Comune, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti necessari per l'avvio dell'attività, ove ciò sia possibile, assegna un termine non superiore a trenta giorni entro il quale il soggetto richiedente può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente; nei casi più gravi, il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

Qualora il soggetto richiedente non provveda al ripristino di tali requisiti, entro il suddetto termine, il Comune adotta un provvedimento motivato che vieta la continuazione dell'attività, chiede la rimozione di eventuali effetti dannosi derivanti da essa e procede con l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa di riferimento.

Il Comune, in caso di adozione di provvedimenti di sospensione o divieto di continuazione dell'attività conseguenti all'accertamento della carenza dei requisiti per l'avvio dell'attività, ne dà immediata comunicazione alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari che provvede alla cancellazione dell'operatore oleoturistico dall'Elenco regionale.

I Comuni, ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco regionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., anche a seguito dei controlli di cui all'art. 9 della legge regionale n. 9/2025, nonché nei casi previsti dall'art. 10 della l.r. n. 9/2025, nel caso di cessazione dell'attività, in caso di morte o su istanza di cancellazione presentata dall'interessato, comunicano ogni variazione intervenuta alla regione Puglia - Sezione Competitività delle filiere agroalimentari che provvede alla modifica ovvero cancellazione dell'operatore dall'Elenco regionale.

L'operatore oleoturistico, in caso di variazione delle informazioni contenute nella S.C.I.A., deve segnalarle al Comune competente entro 15 giorni dalla data in cui si verificano.

L'operatore oleoturistico, deve esporre Copia della S.C.I.A. all'interno dei locali dell'azienda, in maniera visibile ai fruitori dell'attività oleoturistica.

Per quanto non previsto e disposto dalle presenti linee guida, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.